



PROVINCIA DI VENEZIA

IL CONSIGLIO PROVINCIALE nelle persone dei Sigg.ri

01	Anci Giovanni	19	Gasparotto Giacomo
02	Balleello Marina	20	Madricardo Maria Grazia
03	Balzano Savino	21	Marotta Gennaro
04	Bertoldo Aldo	22	Martin Renato
05	Bison Daniele	23	Moretto Bruno Giuseppe
06	Bisso Vittorio	24	Palmarini Guerrino
07	Boscolo Bisto Mauro	25	Parravicini Massimo
08	Cecchini Antonio	26	Populin Elisabetta
09	Celegon Barbara	27	Salviato Clara
10	Compagno Luciano	28	Santillo Giuseppe
11	Convento Gian Paolo	29	Seccafien Mario
12	Dalla Tor Mario	30	Serafini Amato Loredana
13	Del Bello Roberto	31	Sopradassi Gianni
14	Di Lucia Coletti Laura	32	Spolaor Renato
15	Di Luzio Antonio	33	Stival Giancarlo
16	Farina Paola	34	Tesserin Carlo Alberto
17	Favaro Marco	35	Vanin Renzo
18	Fontana Paolo	36	Vianello Diego

e del Presidente della Provincia Davide Zoggia

Presidente della Seduta: Mauro Boscolo Bisto, Il Presidente del Consiglio

Segretario della Seduta: Gabriele Marziano, Il Segretario Generale

Scrutatori: Consigliere Balzano Savino, Consigliere Marotta Gennaro, Consigliere Parravicini Massimo

Risultano assenti i Consiglieri: Aldo Bertoldo, Gian Paolo Convento, Paolo Fontana, Mario Seccafien, Giancarlo Stival, Carlo Alberto Tesserin, Renzo Vanin, Diego Vianello.

Verbale di deliberazione

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 24/01/2008

N. Proposta 2008/04/00001

N. 2008/00006 di Verbale

OGGETTO: Statuto Provinciale . Modifica artt. 2, 13, 15, 16, 18.

Ad iniziativa della I^a Commissione consiliare

Premesso che il 2007 è l'anno europeo delle Pari Opportunità;

Considerato che la promozione di un'equilibrata presenza femminile nei luoghi delle decisioni pubbliche, in linea con le indicazioni comunitarie e con il dettato della Costituzione Italiana, risponde non solo a fondamentali obiettivi di eguaglianza e democrazia, ma costituisce una condizione necessaria per garantire strategie di sviluppo locale;

Considerato inoltre che la promozione di politiche pubbliche finalizzate a favorire le pari opportunità tra uomini e donne è un fattore indispensabile di crescita equilibrata e sostenibile del territorio e della comunità;

Visto l'ordine del giorno approvato dal Consiglio Provinciale in data 8 marzo 2007 sul riequilibrio della rappresentanza di genere nei luoghi decisionali ove il Consiglio Provinciale si impegna ad inserire nello Statuto il principio della presenza paritaria di uomini e donne in tutti i luoghi delle decisioni pubbliche demandando all'organo competente la predisposizione di una proposta da portare alla votazione del Consiglio stesso;

Sulla base di quanto esposto, si propone di modificare gli artt. 2, 13, 15, 16 e 18 dello Statuto come segue:

Testo vigente Art. 2 (Principi)	Testo modificato Art. 2 (Principi)
<p>1. La Provincia, ispirando la propria azione all'ordinata convivenza sociale, nel valorizzare e promuovere la cultura della responsabilità sociale, assume come obiettivo la difesa e lo sviluppo della persona nella solidarietà, con particolare attenzione alla tutela e promozione dei diritti dei singoli sulla base della parità giuridica, etnica, sociale ed economica senza alcuna distinzione.</p> <p>2. In particolare la Provincia opererà per:</p> <p>a) organizzare, mediante la programmazione di area vasta e l'azione di coordinamento, un assetto territoriale ed urbanistico ordinato e vivibile, che rispetti e valorizzi le caratteristiche e peculiarità delle varie zone e nel contempo le loro relazioni;</p> <p>b) sostenere ogni iniziativa volta a garantire alla Città di Venezia il ruolo di autentica capitale del Veneto, cerniera e riferimento privilegiato dell'intera area del nord-est, salvaguardando il patrimonio storico ed ambientale della città e della laguna;</p> <p>c) superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nell'ambito provinciale anche al fine della affermazione del diritto al lavoro, della sua valorizzazione e tutela in tutte le possibili articolazioni;</p> <p>d) risanare e salvaguardare l'ambiente con una strategia volta a prevenire l'inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo;</p> <p>e) promuovere, sulla base di finalità sociali, le iniziative dell'economia pubblica e privata con attenzione particolare allo sviluppo dell'associazionismo economico e di cooperazione;</p> <p>f) sostenere la realizzazione di un forte sistema,</p>	<p>1. La Provincia, ispirando la propria azione all'ordinata convivenza sociale, nel valorizzare e promuovere la cultura della responsabilità sociale, assume come obiettivo la difesa e lo sviluppo della persona nella solidarietà, con particolare attenzione alla tutela e promozione dei diritti dei singoli sulla base della parità giuridica, etnica, sociale ed economica senza alcuna distinzione.</p> <p>2. In particolare la Provincia opererà per:</p> <p>a) organizzare, mediante la programmazione di area vasta e l'azione di coordinamento, un assetto territoriale ed urbanistico ordinato e vivibile, che rispetti e valorizzi le caratteristiche e peculiarità delle varie zone e nel contempo le loro relazioni;</p> <p>b) sostenere ogni iniziativa volta a garantire alla Città di Venezia il ruolo di autentica capitale del Veneto, cerniera e riferimento privilegiato dell'intera area del nord-est, salvaguardando il patrimonio storico ed ambientale della città e della laguna;</p> <p>c) superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nell'ambito provinciale anche al fine della affermazione del diritto al lavoro, della sua valorizzazione e tutela in tutte le possibili articolazioni;</p> <p>d) risanare e salvaguardare l'ambiente con una strategia volta a prevenire l'inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo;</p> <p>e) promuovere, sulla base di finalità sociali, le iniziative dell'economia pubblica e privata con attenzione particolare allo sviluppo dell'associazionismo economico e di cooperazione;</p> <p>f) sostenere la realizzazione di un forte sistema,</p>

globale ed integrato, di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona umana, in particolare nei confronti del disagio personale e sociale, ricercando la collaborazione delle organizzazioni del volontariato;

g) avviare azioni positive per favorire pari opportunità tra donne e uomini nella comunità locale e perseguire il riequilibrio dei ruoli tra i generi nella società, anche garantendo adeguata rappresentanza nelle nomine delle Commissioni e degli organi istituzionali;

h) favorire la libera espressione dell'identità culturale e la partecipazione alla vita sociale di minoranze etniche e religiose presenti nella comunità provinciale, contrastando ogni forma di razzismo e promuovendo l'integrazione ed il dialogo tra le diverse culture; promuovere e realizzare politiche dell'accoglienza e del rispetto dei diritti di cittadinanza per gli stranieri, immigrati, esuli e rifugiati politici, anche in collaborazione con enti, e associazioni di volontariato operanti in tale ambito; rispettare le differenze e le diversità contrastando ogni pregiudizio ed assicurare il diritto di pari dignità di trattamento nella società e nel lavoro, intervenendo contro ogni forma di discriminazione;

i) perseguire e promuovere la cultura dell'integrazione europea, favorendo i rapporti di cooperazione con gli stati e le realtà locali dell'Unione Europea.

l) introdurre codici di comportamento e processi di trasparenza all'agire amministrativo ispirati ai principi contenuti nel Codice Etico adottato il 17.06.1999 dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa, e fatto proprio dal Consiglio Provinciale, attraverso nuovi strumenti di rendicontazione idonei a rendere accessibile, trasparente, valutabile e partecipato l'operato dell'Amministrazione da parte dei cittadini.

3. Nell'interesse della comunità e per contribuire ad una sempre più alta qualità della vita, la Provincia si adopererà per garantire il diritto allo studio ed alla cultura e per la tutela e lo sviluppo delle risorse culturali, ambientali e del paesaggio, ed assicurare la valorizzazione del patrimonio linguistico, monumentale e storico.

4. Assume i metodi della programmazione e del coordinamento e della cooperazione come caratterizzazioni della propria azione amministrativa, anche ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 26.

5. La Provincia di Venezia, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali promuovendo la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini, delle comunità e dei Paesi.

A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di

globale ed integrato, di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona umana, in particolare nei confronti del disagio personale e sociale, ricercando la collaborazione delle organizzazioni del volontariato;

g) avviare azioni positive per favorire pari opportunità tra donne e uomini nella comunità locale e perseguire il riequilibrio dei ruoli tra i generi nella società, anche garantendo adeguata rappresentanza nelle nomine delle Commissioni e degli organi istituzionali.

Recepire le raccomandazioni della Comunità Europea sull'integrazione trasversale dell'ottica di genere a tutti gli ambiti delle politiche pubbliche (Mainstreaming);

h) favorire la libera espressione dell'identità culturale e la partecipazione alla vita sociale di minoranze etniche e religiose presenti nella comunità provinciale, contrastando ogni forma di razzismo e promuovendo l'integrazione ed il dialogo tra le diverse culture; promuovere e realizzare politiche dell'accoglienza e del rispetto dei diritti di cittadinanza per gli stranieri, immigrati, esuli e rifugiati politici, anche in collaborazione con enti, e associazioni di volontariato operanti in tale ambito; rispettare le differenze e le diversità contrastando ogni pregiudizio ed assicurare il diritto di pari dignità di trattamento nella società e nel lavoro, intervenendo contro ogni forma di discriminazione;

i) perseguire e promuovere la cultura dell'integrazione europea, favorendo i rapporti di cooperazione con gli stati

e le realtà locali dell'Unione Europea.

l) introdurre codici di comportamento e processi di trasparenza all'agire amministrativo ispirati ai principi contenuti nel Codice Etico adottato il 17.06.1999 dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa, e fatto proprio dal Consiglio Provinciale, attraverso nuovi strumenti di rendicontazione idonei a rendere accessibile, trasparente, valutabile e partecipato l'operato dell'Amministrazione da parte dei cittadini.

3. Nell'interesse della comunità e per contribuire ad una sempre più alta qualità della vita, la Provincia si adopererà per garantire il diritto allo studio ed alla cultura e per la tutela e lo sviluppo delle risorse culturali, ambientali e del paesaggio, ed assicurare la valorizzazione del patrimonio linguistico, monumentale e storico.

4. Assume i metodi della programmazione e del coordinamento e della cooperazione come caratterizzazioni della propria azione amministrativa, anche ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 26.

5. La Provincia di Venezia, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali promuovendo la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini, delle comunità e dei Paesi.

A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti

educazione, di cooperazione e di informazione.
La Provincia assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

Art. 13
(Commissioni Consiliari)

1. Il Consiglio istituisce Commissioni consiliari permanenti e costituite nel proprio seno con criterio di rappresentanza proporzionale ai Consiglieri dei rispettivi gruppi, con mansioni preparatorie, referenti, di istruttoria e di proposta circa i regolamenti ed i provvedimenti di competenza del Consiglio.

2. Il Regolamento disciplina il numero, la composizione, le competenze, le modalità di costituzione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari.

3. Il Consiglio può affidare a Commissioni speciali appositamente costituite, compiti di garanzia, controllo, indagine e di inchiesta su determinate materie che interessino la Provincia di Venezia con facoltà alle stesse di udire gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, anche in contraddittorio tra loro o con altre persone estranee al Consiglio. La presidenza è attribuita ad un Consigliere dell'opposizione eletto dalla commissione nel proprio seno.

Art. 15
(Competenze del Consiglio Provinciale)

1. Il Consiglio Provinciale:

- adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza per definire l'indirizzo politico-amministrativo della Provincia, in coerenza con le linee programmatiche di Governo contenute nel documento programmatico presentato dal Presidente della Provincia e discusso, integrato ed approvato dal Consiglio;
- esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione degli indirizzi e dei programmi adottati ed in generale sull'attività della Provincia, anche avvalendosi delle proprie commissioni, attraverso interrogazioni, interpellanze, mozioni e periodiche relazioni della Giunta al Consiglio, avvalendosi altresì della collaborazione del Collegio dei Revisori;
- adotta il Regolamento per la propria organizzazione e funzionamento e per la gestione delle dotazioni dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi Consiliari;
- nomina, anche nel proprio seno, i rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, nei casi previsti dalla legge, garantendo una presenza adeguata di entrambi i generi.

umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.
La Provincia assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

Art. 13
(Commissioni Consiliari)

1. Il Consiglio istituisce Commissioni consiliari permanenti e costituite nel proprio seno con criterio di rappresentanza, **anche di genere**, proporzionale ai Consiglieri dei rispettivi gruppi, con mansioni preparatorie, referenti, di istruttoria e di proposta circa i regolamenti ed i provvedimenti di competenza del Consiglio.

2. Il Regolamento disciplina il numero, la composizione, le competenze, le modalità di costituzione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari.

3. Il Consiglio può affidare a Commissioni speciali appositamente costituite, compiti di garanzia, controllo, indagine e di inchiesta su determinate materie che interessino la Provincia di Venezia con facoltà alle stesse di udire gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, anche in contraddittorio tra loro o con altre persone estranee al Consiglio. La presidenza è attribuita ad un Consigliere dell'opposizione eletto dalla commissione nel proprio seno.

Art. 15
(Competenze del Consiglio Provinciale)

1. Il Consiglio Provinciale:

- adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza per definire l'indirizzo politico-amministrativo della Provincia, in coerenza con le linee programmatiche di Governo contenute nel documento programmatico presentato dal Presidente della Provincia e discusso, integrato ed approvato dal Consiglio;
- esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione degli indirizzi e dei programmi adottati ed in generale sull'attività della Provincia, anche avvalendosi delle proprie commissioni, attraverso interrogazioni, interpellanze, mozioni e periodiche relazioni della Giunta al Consiglio, avvalendosi altresì della collaborazione del Collegio dei Revisori;
- adotta il Regolamento per la propria organizzazione e funzionamento e per la gestione delle dotazioni dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi Consiliari;
- nomina, anche nel proprio seno, i rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, nei casi previsti dalla legge, garantendo **la presenza di entrambi i generi e, in caso di nomine plurime che la presenza di ciascun sesso non sia**

<p style="text-align: center;">Art. 16 (Composizione e funzionamento della Giunta e attribuzioni degli Assessori)</p> <p>1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente, che la presiede, e da non meno di otto e non più di dodici assessori nominati dal Presidente della Provincia garantendo la presenza adeguata di entrambi i generi.</p> <p>2. Gli Assessori devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere</p> <p>3. Gli Assessori esercitano le proprie funzioni in relazione agli incarichi ed alle deleghe conferite dal Presidente e relazionano alla Giunta ed al Consiglio sulle proposte di deliberazione concernenti le loro funzioni.</p> <p>4. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.</p> <p>5. La Giunta disciplina con Regolamento, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte, il numero dei Componenti necessario per la validità delle sedute, lo svolgimento dei propri lavori, l'esercizio delle proprie competenze.</p> <p>6. La Giunta adotta tutti gli atti che la legge non riserva ad altri organi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16 (Composizione e funzionamento della Giunta e attribuzioni degli Assessori)</p> <p>1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente, che la presiede, e da non meno di otto e non più di dodici assessori nominati dal Presidente della Provincia garantendo la presenza adeguata di entrambi i generi, tendendo, con riferimento all'art. 51 della Costituzione, al raggiungimento della parità numerica tra donne e uomini.</p> <p>2. Gli Assessori devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere</p> <p>3. Gli Assessori esercitano le proprie funzioni in relazione agli incarichi ed alle deleghe conferite dal Presidente e relazionano alla Giunta ed al Consiglio sulle proposte di deliberazione concernenti le loro funzioni.</p> <p>4. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.</p> <p>5. La Giunta disciplina con Regolamento, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte, il numero dei Componenti necessario per la validità delle sedute, lo svolgimento dei propri lavori, l'esercizio delle proprie competenze.</p> <p>6. La Giunta adotta tutti gli atti che la legge non riserva ad altri organi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18 (Competenze del Presidente della Provincia)</p> <p>1. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.</p> <p>2. Il Presidente sovrintende all'andamento generale dell'ente, provvede all'assunzione di iniziative di promozione, impulso e coordinamento dirigenziale nel suo complesso, dirige l'attività della Giunta, mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo, assicura la rispondenza degli atti agli indirizzi del Consiglio.</p> <p>3. Compete altresì al Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rappresentare la Provincia nell'Assemblea dei Consorzi per la gestione associata di particolari servizi, con facoltà di delegare un Assessore, un Consigliere o un dirigente, informando il Consiglio Provinciale nella prima seduta utile; - firmare il mandato generale o i mandati speciali alle liti; - rappresentare personalmente o provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alle nomine, alla designazione, e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni e società, non attribuite dalla legge e dallo statuto alla competenza del Consiglio, assicurando una presenza adeguata di entrambi i generi. 	<p style="text-align: center;">Art. 18 (Competenze del Presidente della Provincia)</p> <p>1. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.</p> <p>2. Il Presidente sovrintende all'andamento generale dell'ente, provvede all'assunzione di iniziative di promozione, impulso e coordinamento dirigenziale nel suo complesso, dirige l'attività della Giunta, mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo, assicura la rispondenza degli atti agli indirizzi del Consiglio.</p> <p>3. Compete altresì al Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rappresentare la Provincia nell'Assemblea dei Consorzi per la gestione associata di particolari servizi, con facoltà di delegare un Assessore, un Consigliere o un dirigente, informando il Consiglio Provinciale nella prima seduta utile; - firmare il mandato generale o i mandati speciali alle liti; - rappresentare personalmente o provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alle nomine, alla designazione, e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni e società, non attribuite dalla legge e dallo statuto alla competenza del Consiglio, garantendo la presenza di entrambi i generi e, in caso di nomine plurime,

4. Il Presidente può delegare parte delle proprie competenze, anche per aree organiche, a singoli assessori, fatta eccezione per gli atti a rilevanza esterna che gli siano espressamente riservati dalla legge. Egli ha il potere di sostituzione e di surroga nei confronti degli assessori. L'atto di delega specifica il contenuto della stessa. Il Presidente può delegare l'adozione di atti di propria competenza anche ai Consiglieri, al Segretario ed ai Dirigenti. La delega può essere revocata per iscritto dal Presidente e ad essa può rinunciare, nella stessa forma, il delegato.

che la presenza di ciascun sesso non sia inferiore al terzo dei nominandi.

4. Il Presidente può delegare parte delle proprie competenze, anche per aree organiche, a singoli assessori, fatta eccezione per gli atti a rilevanza esterna che gli siano espressamente riservati dalla legge. Egli ha il potere di sostituzione e di surroga nei confronti degli assessori. L'atto di delega specifica il contenuto della stessa. Il Presidente può delegare l'adozione di atti di propria competenza anche ai Consiglieri, al Segretario ed ai Dirigenti. La delega può essere revocata per iscritto dal Presidente e ad essa può rinunciare, nella stessa forma, il delegato.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sull'Ordinamento degli Enti Locali che attribuisce al Consiglio Provinciale la competenza all'adozione dello Statuto Provinciale ed alle relative modifiche ed integrazioni;

Ricordato che gli Statuti sono deliberati con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati o in mancanza a maggioranza assoluta per due volte in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e che le medesime disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie;

DELIBERA

- di approvare la modifica degli artt. 2, 13, 15, 16 e 18 dello Statuto come nel testo allegato sotto la lettera "A";
- di dare atto che le modifiche statutarie dovranno essere pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisse all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed inviate al Ministero dell'Interno per essere inserite nella raccolta ufficiale degli Statuti. Le stesse entreranno in vigore decorsi 30 giorni dalla loro affissione all'Albo pretorio.

disco-copia/pari opportunità 2004-2009/assessorato/delibere/delibera modifica statutaria

Parere favorevole di regolarità tecnica (ex art. 49 D.Lgs. 267/2000)
Il Responsabile del Servizio
F.to Maria Ugliano

Parere di regolarità contabile (ex. art. 49 D.Lgs. 267/2000). Non rileva ai fini contabili.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Matteo Todesco

Il Presidente del Consiglio dà la parola all'Assessore alle Pari Opportunità che espone le ragioni che hanno determinato la proposta di modifica dello Statuto nella considerazione che la promozione di una equilibrata presenza femminile nei luoghi delle decisioni pubbliche risponde non solo ad obiettivi di eguaglianza e democrazia ma costituisce una condizione necessaria per lo sviluppo locale.

Interviene il Consigliere Cecchini, Presidente della I^a Commissione Consiliare, che riferisce sui lavori svolti in Commissione con esito positivo.

Prende poi la parola la Consigliera Farina per precisare che si è giunti alle modifiche dello Statuto sottoposte ora all'approvazione del Consiglio dopo un percorso condiviso anche da tutte le forze politiche.

Intervengono poi la Consigliera Madricardo per esprimere che le modifiche proposte rispondono alla necessità di un riequilibrio di genere nella misura di un terzo per le nomine negli Enti e Istituzioni di secondo grado, ma con l'obiettivo di tendere ad una effettiva parità e la Consigliera Balleello per sottolineare che una maggior presenza femminile nei luoghi decisionali risponde anche ad un principio di Provincia Etica.

Intervengono poi il Consigliere Dalla Tor per dichiarazione di voto favorevole, pur contrario alle percentuali introdotte con le modifiche, il Consigliere Anci che dichiara di votare contrario in quanto ritiene che le modifiche introdotte diminuiscano il valore delle donne e il Consigliere Bison per esprimere voto favorevole precisando però che è necessario far crescere la credibilità delle donne tra le donne.

Successivamente il Presidente del Consiglio chiuso il dibattito, pone in votazione palese le modifiche agli artt. 2, 13, 15, 16, 18 dello Statuto, il cui esito, accertato dagli scrutatori, è quello di seguito riportato:

Presenti:	n. 29
Astenuti:	n. /
Votanti:	n. 29
Favorevoli:	n. 28
Contrari:	n. 1 (Anci)

per l'effetto sono approvate le modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to MAURO BOSCOLO BISTO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to GABRIELE MARZIANO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informativo il giorno 30/01/2008 rimanendovi per 15 gg. consecutivi a tutto il 14/02/2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Dirigente
F.to Dott. Maria Ugliano

Il presente provvedimento è esecutivo il 10/02/2008 per decorso del 10° giorno dalla pubblicazione ex art. 134 - 3° comma - D.Lgs. n. 267/2000

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Dirigente
F.to Dott. Maria Ugliano

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Provinciale per 15 gg. consecutivi dal 30/01/2008 al 14/02/2008

Dirigente
F.to Dott. Maria Ugliano

Il presente documento è firmato digitalmente.

**L'ALLEGATO E' DISPONIBILE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA**